

Legge regionale 16 agosto 1982 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 10/09/1982

Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

Art. 11

Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria III - il capitolo 1734 con la denominazione: << Corrispettivo agli Istituti autonomi per le case popolari per le spese di regia relative all' esercizio dei compiti attinenti alla gestione ed all' ultimazione degli immobili già di pertinenza del soppresso ENLRP (spesa obbligatoria) >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascun esercizio.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte:

- per lire 100 milioni relativi all' esercizio 1982 mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;
- per le restanti lire 200 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.